

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1261

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SAVARESE, ARATA, TURRONI, BACCINI, FONNESU, MASTRANGELI,  
GAGGIOLI, PRESTIGIACOMO, MAZZOCCHI**

Modifiche all'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detassazione delle erogazioni liberali a favore di determinati soggetti giuridici

*Presentata il 20 settembre 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Attualmente l'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, stabilisce una detassazione pari al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, qualora vengano fatte delle erogazioni liberali a favore di determinati soggetti giuridici.

La presente proposta di legge intende concedere una completa detassazione, pari al 100 per cento dell'erogazione effettuata fino a concorrenza del reddito di impresa, per le erogazioni liberali fatte ai sensi dell'articolo 65, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e cioè quelle a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto nonché ricerca scientifica.

Lo scopo della proposta di legge è quello di incentivare e spingere le imprese, attraverso appunto l'istituto della detassazione completa, e quindi del tangibile beneficio fiscale, a realizzare e supportare iniziative di pubblica utilità a vantaggio della collettività.

A tale riguardo si possono fare le seguenti riflessioni.

L'Italia è un Paese nel quale mancano, cronicamente, adeguate infrastrutture di tipo ospedaliero, scolastico, ricreativo-sportivo, eccetera oppure, se esistono, sono strutture che spesso necessitano di consistenti opere di ristrutturazione, assestamento o adeguamento alle mutate necessità sociali.

Con questa proposta di legge le aziende private potrebbero trovare convenienza (non soltanto da un punto di vista fiscale,

ma anche come ritorno di immagine) a costruire quello che lo Stato non riesce a realizzare.

In merito alle preoccupazioni che potrebbero derivare dalle eventuali minori entrate tributarie, vanno fatte le seguenti osservazioni:

1) le effettive minori entrate a seguito della detassazione a favore delle imprese che effettuano le erogazioni liberali potrebbero essere, totalmente o parzialmente, compensate dal prelievo sull'inevitabile maggior reddito delle aziende a cui vengono commissionati i lavori e le opere in oggetto; inoltre il presumibile maggiore ricorso alla mano d'opera impiegata potrà dare effetti positivi sulle casse dello Stato in termini di maggiore IRPEF e contributi sociali versati, nonché indirettamente riducendo le uscite in termini di contributi di solidarietà a seguito di un minor numero di cassaintegrati e disoccupati;

2) strutture e opere realizzate significano attività produttive funzionanti e quindi eventuali fonti di reddito per lo Stato; ma non solo, significano anche maggior lavoro, maggiori consumi, in breve un possibile volano per l'economia e come diretta conseguenza maggiori entrate per lo Stato;

3) nell'ambito di una attenta analisi costi-benefici c'è da considerare un ultimo fattore consistente nel fatto che le eventuali opere realizzate dalle aziende private rappresenterebbero per lo Stato delle strutture comunque necessarie per la realizzazione delle quali si sarebbe dovuto stanziare denaro pubblico; senza considerare infine il benefico e non ben quantificabile effetto sulla vita sociale derivante dall'assicurare alla collettività adeguate strutture.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti:

*a)* le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica, nella loro totalità; nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui alla lettera *q)* del comma 1 dell'articolo 10, per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato;

*b)* le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, nella loro totalità;

*c)* le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria, nella loro totalità ».

